



COMMISSIONE
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 9.11.2011
COM(2011) 761 definitivo

2011/0346 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in
considerazione della situazione in Siria**

RELAZIONE

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per includere fra le misure contro la Siria anche il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci nell'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. Il 13 ottobre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 inserendo nell'elenco un'altra entità e prevedendo una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.
- (3) Ora il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sull'adozione di una misura supplementare, segnatamente il divieto di ogni erogazione o pagamento da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con la Siria o connessi agli stessi e la sospensione di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria. Gli accordi di prestito e i contratti di prestazione di servizi in questione sono contratti di diritto privato.
- (4) Inoltre, il Consiglio ha deciso di aggiornare le informazioni concernenti una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/273/PESC.
- (5) A tal fine, il Consiglio adotterà una decisione basata sul capo 2 del titolo V del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono di modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 442/2011.
- (6) I prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti alla Siria sono coperti da una garanzia di bilancio globale dell'UE basata su decisioni successive del Consiglio e del Parlamento europeo. Attualmente l'esposizione sottoscritta ammonta a 1372 milioni di euro, 560 milioni dei quali in essere.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/273/PESC del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Siria¹,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011² concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
- (2) Il 2 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per introdurre nuove misure nei confronti della Siria, tra cui l'estensione dei criteri di inclusione nell'elenco decisi ai fini del congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di acquisto, importazione o trasporto di petrolio greggio proveniente dalla Siria. Il 23 settembre 2011 il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 per includere fra le misure contro la Siria anche il divieto di investire nel settore del petrolio greggio, l'aggiunta di altri voci nell'elenco e il divieto di fornire banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria. Il 13 ottobre 2011 il Consiglio ha nuovamente modificato il regolamento (UE) n. 442/2011 inserendo nell'elenco un'altra entità e prevedendo una deroga che consente di utilizzare temporaneamente i fondi congelati ricevuti successivamente da questa entità in relazione al finanziamento di scambi commerciali con persone e entità non designate.
- (3) Tenuto conto della brutale repressione e delle violazioni dei diritti umani perpetrate sistematicamente dal governo siriano, la decisione 2011/[]/PESC del Consiglio che modifica la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria³ prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di ogni erogazione o pagamento da parte della Banca europea per gli investimenti nell'ambito di accordi di

¹ GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.

² GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.

³ GU L ... del2011, pag.

prestito esistenti con la Siria o connessi agli stessi e la sospensione di ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti sovrani situati in Siria.

- (4) Inoltre, la decisione 2011/[]/PESC del Consiglio prevede l'aggiornamento delle informazioni concernenti una persona inserita nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/273/PESC.
- (5) La misura in questione rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (6) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (UE) n. 442/2011 è aggiunto l'articolo 3 quinquies seguente:

“Articolo 3 quinquies

La Banca europea per gli investimenti:

- (a) non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti con la Siria o qualsiasi sua autorità pubblica o connessi agli stessi;
- (b) sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a), e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.”

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 è così modificato: